Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, n. 5962

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Giudice

Dott. ZONCU Maria Greca - Relatore

Dott. TONA Giovanbattista - Giudice

Dott. GALATI Vincenzo - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

AP.NI. (CUI (...)) nato il (...)

avverso il decreto del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA E.

Il PG conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore

L'avv. LISO Loredana si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari con provvedimento in data 16 gennaio 2026 ha convalidato il trattenimento di Ap.Ni. ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 142/2015, straniero destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bari ex art. 13 comma 2 lett. b) D.Lgs. 286/98.

Il Questore di Bari aveva disposto il trattenimento presso il CPR di Bari Palese e detto trattenimento era stato convalidato dal Giudice di pace di Bari in data 1 dicembre 2025.

Il 9 gennaio lo straniero manifestava la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, e il Questore ne disponeva il trattenimento, ritenendo che sussistessero le condizioni di cui all'art. 6 comma 3 D.Lgs. 142/2015.

La Corte motivava la convalida ritenendo che emergesse prima facie la strumentalità della domanda di protezione avanzata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione già disposta.

Non riteneva applicabili le misure alternative di cui all'art. 14 comma 1 bis D.Lgs. 286/98, stante il pericolo di fuga.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso lo straniero a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi a due motivi di doglianza.

2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

In particolare, lamenta la contraddittorietà e illogicità della motivazione sotto il profilo del rispetto dei termini di cui all'art. 26 D.Lgs. 25/2008 stante il fatto che lo straniero avrebbe manifestato la volontà di richiedere la protezione non il 9 gennaio 2026, bensì il 30 dicembre e che la richiesta di convalida era stata presentata il 13 gennaio e non il 15 gennaio.

Analogo profilo di contraddittorietà affetterebbe il provvedimento impugnato, laddove la Corte non ha rilevato la lesione del diritto dello straniero al momento della compilazione del modello C3 avvenuto in difetto di un interprete.

2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge, segnatamente di norma processuale, sotto forma di assoluta mancanza, ovvero mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Mentre, infatti, osserva il ricorrente, la Questura aveva richiesto la convalida del trattenimento in ragione della pretestuosità della domanda, la Corte ha motivato la convalida in ragione della sua pericolosità sociale e non ha rilevato la possibilità di applicare misura meno gravose rispetto al trattenimento, in ragione del possesso di un passaporto.

3. Il Ministero dell'Interno, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato depositava in data 6 febbraio 2026 atto di costituzione formale insistendo per il rigetto del ricorso.

4. Il Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente lamenta un vizio di motivazione, che rubrica come contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione - violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., che non rientra tra i vizi del provvedimento di convalida che, ai sensi del combinato disposto degli art. 14 comma 6 D.Lgs. 286/98 e 6 comma 5 D.Lgs. 142/2015, sono denunciabili in questa sede.

Infatti, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (nella parte non oggetto dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2025), contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera presso un centro di permanenza per i rimpatri "è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura".

Va, altresì, ricordato che non vi sono dubbi circa la possibilità di dedurre qualsiasi violazione di legge, sia nazionale, sia unionale o pattizia, posto che la garanzia di cui all'art. 111, comma 7 Cost. non consente limitazioni quanto alla natura della fonte normativa che regola la limitazione della libertà personale, dovendosi pertanto interpretare il richiamo alle sole lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. in chiave costituzionalmente orientata come sola esclusione dell'illogicità della motivazione (lett. e) e alla mancata assunzione di una prova decisiva in ambito dibattimentale (lett. d), vizio estraneo al giudizio di convalida.

In tal senso, peraltro, la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025 secondo cui fra i vizi deducibili, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. "va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento (...) intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito (...)"" (Cass., n. 2967 del 2025; in senso conforme Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza 7 marzo 2025, n. 9556, depositata in pari data)".

In particolare, con la prima delle sentenze pronunciate da questa Corte è stato

enunciato il principio di diritto, qui ribadito, secondo cui "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello, limitata, tra l'altro, ai

motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile Piter" logico seguito dal giudice" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 03).

Posto, però, che il ricorrente denuncia esplicitamente con il primo motivo non già l'omessa o apparente motivazione, bensì una motivazione contradditoria o illogica, è evidente che tale doglianza si colloca al di fuori del perimetro di valutazione di questa Corte e deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

1.2 Quanto al secondo motivo, il ricorrente denuncia questa volta una motivazione inesistente o apparente e, dunque, secondo l'insegnamento più sopra richiamato, tale vizio, se accertato, potrebbe rientrare fra le violazioni di legge denunciabili, sotto il profilo, appunto, della mancanza dei requisisti minimi del provvedimento.

La disamina del denunciato vizio, in uno con il provvedimento, però, rende evidente come nella sostanza il ricorrente lamenti non già una carenza di motivazione, bensì il contenuto stesso della motivazione, sollecitando una differente valutazione degli elementi di fatto già valutati dalla Corte di appello.

Sotto il profilo della ragione fondante la convalida, la lettura del provvedimento impugnato rende giustizia dell'affermazione del ricorrente secondo cui vi sarebbe una distonia fra la richiesta di convalida e la convalida stessa.

La Corte, infatti, ha ritenuto di convalidare il trattenimento non certo in ragione della pericolosità del trattenuto, ma in ragione della ritenuta strumentalità della domanda di protezione internazionale, ricorrendo i presupposti di fatto di cui all'art. 6 comma 3 D.Lgs. 142/2015, così come posti dal Questore di Bari a fondamento del provvedimento di trattenimento secondario.

Quanto, poi, alla mancata adozione di misure alternative, quali quelle di cui all'art. 14 comma 1 bis D.Lgs. 286/98, questo Collegio osserva che l'assenza di documenti, circostanza che emerge dagli atti, impedisce la valutazione circa la concedibilità di misure meno afflittive e qualunque valutazione di proporzionalità fra il pericolo di fuga nel concreto e il sacrificio dei diritti dello straniero.

La Corte di appello ha convalidato il decreto di trattenimento escludendo la percorribilità di misure gradate, in ragione della impossibilità di disporle nel caso concreto ostandovi il disposto dell'art. 14, comma 1-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 che recita: "1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10 e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente".

La lettera della disposizione indica, quale uno dei requisiti indispensabili per l'adozione di misure alternative all'espulsione, il possesso, da parte dello straniero, di un passaporto ovvero di altro documento equipollente in corso di validità ed è in tal senso che essa è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro nel rispetto di quella sovranazionale.

Segnatamente, si è chiarito che, in tema di convalida del trattenimento di cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto a esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero (Sez. 1 civ., n. 18409 del 28/06/2023, Rv. 668302 - 01; Sez. 1 civ., n. 28155 del 24/11/2017, Rv. 646213 - 01), ma in questi stessi arresti si è, altresì, precisato che il possesso del documento identificativo è requisito necessario per l'adozione di misure alternative al trattenimento (in motivazione Sez. 1, Sentenza n. 40525 del 2025, n.m.).

Il principio di proporzionalità va pertanto riferito alla possibilità - attraverso gli elementi allegati ovvero risultanti dagli atti - di addivenire a una identificazione certa dello straniero, elemento indispensabile e funzionale al rimpatrio; elemento - quello della certa identificazione - non sussistente nel caso in esame, trattandosi di soggetto sedicente.

2. Per le ragioni testé indicato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" - della somma di Euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2026.